

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 26 agosto 2026, n. 169

Riclassificazione delle aree marine della Regione Puglia destinate all'attività di produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi, ai sensi del Regolamento (UE) N° 627/2019 di esecuzione del Regolamento (UE) N° 625/2017.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- l'art. 32 della Costituzione Italiana;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- il D.lgs. 502/92 ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale n. 7/2004 recante lo Statuto della Regione Puglia;
- gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 Febbraio 1997, n. 7;
- il DPCM del 12 Gennaio 2017 ad oggetto "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e il relativo allegato 1 "Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica", che si articola nell'area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria;
- L.R. n. 25 del 3 agosto 2006 "Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale";
- il Regolamento Regionale n. 13/2009 ad oggetto "Organizzazione del dipartimento di prevenzione";
- il Regolamento Regionale n. 18/2020 ad oggetto "Criteri e Standard per la definizione dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale per i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. Puglia ai sensi del L.R. 25/2006.";
- gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che prevedono la possibilità – per il dirigente di ciascuna unità organizzativa interna ad una pubblica amministrazione – di assegnare a sé stesso o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento amministrativo, ivi compresa l'adozione del provvedimento finale;
- gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008, recante "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione.", con cui è stato conferito l'incarico di direzione della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare al dott. Onofrio Mongelli a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione per un periodo di tre anni;

- la D.G.R. n. 543 del 29 aprile 2026 con cui si è provveduto a modificare ed aggiornare, rispettivamente, l'Allegato B) e l'Allegato A) alla D.G.R. n. 1974/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii.";
- la L.R. n. 18 del 27/10/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la L.R. n. 19 del 27/10/2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1818 del 19/11/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99, recante la classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.lg. 530 del 30/12/92 (abrogato dal D.lgs. n. 193/07), è stata prevista la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acquee sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazione n. 786/99;
- il Regolamento UE n. 625/2017, *Regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*, all'articolo 18, comma 6, stabilisce che l'autorità competente classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano;
- l'Intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" (Atti n. 79/CSR del 8 luglio 2010), recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 789 del 26 aprile 2011 (pubblicata sul BURP n. 77 del 18 maggio 2011), fornisce indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle prescrizioni contenute nella vigente regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 del 15 marzo 2019 stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
- la Deliberazione di G.R. n. 387/19 e ss.mm.ii recante il Piano Regionale Integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale e la Determinazione del Dirigente della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 173 del 18/07/2024 relativa alla Programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulle aree classificate destinate alla produzione e stabulazione di Molluschi Bivalvi Vivi e sostituzione integrale del Criterio Operativo 09 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 2194 del 12/12/2017 hanno stabilito le modalità di effettuazione dei controlli analitici sulle aree classificate, così come già previsto con Determinazione n. 107 del 14 febbraio 2018;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 classifica le zone acquee sulla base dei requisiti sanitari dei molluschi bivalvi raccolti nelle stesse zone, attraverso gli indici di contaminazione fecale (E. coli) e precisamente:
 - Zone di classe A. Le zone in cui possono essere raccolti i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo

umano diretto, con livelli di E. coli nell'80% dei campioni raccolti non superiori a 230 MPN per 100 gr di polpa e liquido intervalvare ai sensi del Reg. CE n. 2073/2005 e s.m.i.; Il restante 20 % dei campioni non supera i 700 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare;

- Zone di classe B. Le zone in cui i molluschi bivalvi vivi sono raccolti ed avviati al consumo umano previo trattamento depurativo obbligatorio o stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi bivalvi raccolti in tali zone non devono superare, nel 90% dei campioni, i 4600 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare e, nel restante 10% dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non devono superare i 46000 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare;
- Zone di classe C. Le zone in cui i molluschi bivalvi sono raccolti e avviati al consumo previo trattamento obbligatorio di lunga stabulazione, per soddisfare i requisiti sanitari previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi vivi provenienti in tali zone non devono superare livelli di E. coli di 46000 per 100 gr di polpa e liquido intervalvare.

RILEVATO CHE:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 29/03/2021 ad oggetto Autorità Competenti designate, ai sensi dell'art 4 Reg. UE 2017/625, in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, prescrizioni per l'immissione in commercio ed utilizzo sostenibile dei Prodotti Fitosanitari individua nel Dirigente pro tempore della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale l'Autorità Competente Regionale, ai sensi dell'articolo 2 D.lgs. 27 del 2 febbraio 2021;
- con Deliberazione di G.R. n. 2014 del 11/11/2019 si è provveduto alla classificazione preliminare delle aree marine regionali destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi, conformemente all'attuale normativa comunitaria (Reg. UE 625/2017 e Reg. delegato UE 624/2019 che hanno abrogato il Reg. CE 854/04 e il Reg. CE 882/04);
- con la stessa Deliberazione di G.R. n. 2014 del 11/11/2019 e con Determinazione del Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria n. 1157 del 13/12/2019, si è dato mandato ad ARPA Puglia, quale ente capofila del *Progetto di riclassificazione delle acque destinate alla molluschicoltura* in collaborazione con l'IZSPB, di predisporre ed avviare quanto necessario al fine di addivenire alla classificazione definitiva delle aree destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi;
- con nota prot. n. 46037 del 26/06/2023 pervenuta da ARPA Puglia, è stata trasmessa la relazione finale e la proposta di classificazione delle aree marine regionali destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi, denominata "Riclassificazione delle aree marine regionali destinate alla molluschicoltura - Relazione finale - Proposta di classificazione" condivisa e predisposta in collaborazione con l'IZSPB;
- con Determinazione del Dirigente Sezione Promozione della Salute e del Benessere 25 agosto 2023, n. 194 è stata adottata la "Classificazione definitiva delle aree marine regionali destinate alla molluschicoltura" ai sensi del Regolamento (UE) N° 627/2019 di esecuzione del Regolamento (UE) N° 625/2017;
- che la suddetta classificazione ha validità triennale a partire dall'adozione della Determinazione, così come indicato dall'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" (Atti n. 79/CSR del 8 luglio 2010);
- con Determinazione Dirigenziale n. 173 del 16 luglio 2024 si è proceduto all'approvazione della programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulle aree classificate destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 122 del 30/04/2025 è stata approvata la classificazione definitiva delle aree marine destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi site nel Golfo di Taranto registrate in SINSVA con codici 1600062/1600063/1600064/1600066;

- con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 15 maggio 2026 è stata classificata in via preliminare, con validità annuale, l'area marina destinata all'attività di allevamento di molluschi bivalvi vivi sita nel comune di Monopoli (BA) località Torre Incina, ai sensi del Regolamento (UE) n. 627/2019 di esecuzione del Regolamento (UE) n. 625/2017 (presente nell'applicativo SINSVA del portale dei Sistemi Informativi Veterinari VETINFO con il codice 1600069);
- è in corso il procedimento di classificazione preliminare, sempre con validità annuale, dell'area marina destinata alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi – ditta Soc. Coop. Pescatori La Castrense (Castro- LE).

DATO ATTO, INOLTRE, CHE:

- a seguito di audit ministeriale tenutosi dal 27 al 31 ottobre 2025 sul settore dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca, il Ministero della Salute ha riscontrato criticità nella gestione dei dati territoriali e nei requisiti di stabulazione in Puglia;
- il successivo Piano di Azione presentato dalla Regione a marzo 2026 è stato valutato dal Ministero come coerente, ma incompleto sul piano documentale, richiedendo le seguenti integrazioni (nota prot. 21609-04/05/2026-DGISAN-MDS-P):
 - *Vetinfo/BDN – completezza e coerenza dei dati* (Raccomandazione n. 1): Produrre l'elenco analitico delle anomalie corrette e le prove puntuali dell'effettivo aggiornamento dei dati e della cartografia delle aree di campionamento;
 - *Requisiti per la stabulazione MBV* (Raccomandazione n. 2): Integrare i chiarimenti dell'ASL Taranto (uso delle macroaree, distanze minime e segnaletica) con riscontri documentali ufficiali che attestino la piena corrispondenza tra le classificazioni delle zone e i dati presenti nel sistema informativo nazionale.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 0315697/2026 del 01/06/2026, la Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha dato avvio alla ricognizione aziendale finalizzata alla riclassificazione delle aree marine destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi, per il triennio successivo;
- nello specifico, con la stessa nota è stato richiesto:

a. alle AA.SS.LL. di:

- valutare la sussistenza dei requisiti che hanno portato alla classificazione di ciascuna area;
- trasmettere una relazione che riassume quanto espletato nel corso del triennio con proposta di conferma/riclassificazione della classe sanitaria per ciascuna area di propria pertinenza;
- compilare l'allegato excel (**Allegato A**) riportando i dati di ciascuna area di propria pertinenza (denominazione; codice SINSVA, classe sanitaria; coordinate area, coordinate punti di monitoraggio, specie sentinella, destinazione d'uso)

b. ad IZS Pb e Arpa Puglia di trasmettere gli esiti dei campionamenti effettuati a seguito del monitoraggio delle aree classificate per la produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi a partire dall'adozione della Determinazione Dirigenziale del 25 agosto 2023, n. 194, ognuno per quanto di propria competenza;

- sono pervenuti i seguenti riscontri:
- **ASL Lecce – area Sud (prot. regionale n. 354340/2026 del 18/06/2026):**
 - Area codice SINSVA 1600068, conferma classe sanitaria A;

- **ASL Foggia (prot. regionale n. 360179/2026 del 19/06/2026):**
 - Area codice SINSVA 1600046-1600047, rispettivamente conferma classe sanitaria A e B; si evidenzia che sono pervenuti i provvedimenti di fermi imposti sulla raccolta dei MBV nella zona per il recupero biologico della risorsa (per il 2026, il fermo ha interessato il periodo dal 03/02/2026 al 02/03/2026 e dal 06/04/2026 al 06/05/2026).
 - Aree codice SINSVA 1600008-1600009, conferma classe A;
 - Aree codice SINSVA 1600013-1600014, conferma classe A,
 - Area codice SINSVA 1600040, conferma classe A,
 - Area codice SINSVA 1600042, da revocare perché non vi sono impianti attivi.
- **ASL BAT (prot. regionale n. 364238 del 23/06/2026):**
 - Area codice SINSVA 1600024, classe sanitaria B, proposta riclassificazione A;
 - Area Codice SINSVA 1600025, conferma classe sanitaria C. Si evidenzia che per le succitate aree sono pervenuti i provvedimenti di fermi imposti sulla raccolta dei MBV nella zona per il recupero biologico della risorsa (il fermo ha interessato il periodo dal 01/04/24 al 31/05/25, dal 01/09/25 al 31/10/25, dal 15/06/26 al 15/09/26
 - Area Codice SINSVA 1600026, conferma classe sanitaria A; si evidenzia che sono pervenuti i provvedimenti di fermi imposti sulla raccolta dei MBV nella zona per il recupero biologico della risorsa (il fermo ha interessato il periodo dal 15/01/24 al 31/03/21, dal 01/06/24 al 31/07/24, dal 11/01/25 al 28/02/25, dal 01/04/25 al 30/04/25, dal 11/08/25 al 11/09/25, dal 30/09/25 al 31/03/26, dal 04/04/26 al 04/07/26, dal 01/08/26 al 31/05/27).
- **ASL Taranto (prot. regionale n. 372430/2026 del 25/06/2026):**
 - Aree codice SINSVA 1600011, 1600033, 1600054, 1600059, 1600060, 1600061, 1600062, 1600067 conferma classe sanitaria A;
 - Aree codice SINSVA da revocare: 1600063, 1600064, 1600065, in quanto non più destinate all'attività di molluschicoltura, 1600066, sottoposta ad azione esecutiva di sospensione della raccolta in quanto dismessa da due anni
- **Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (protocollo regionale n. 355509/2026 del 18/06/2026);**
- **ARPA Puglia (protocollo regionale n. 369399 del 24/06/2026).**

PRESO ATTO di quanto emerso attraverso:

- l'esame della documentazione trasmessa dai Servizi Veterinari Aziendali competenti e da ARPA Puglia e IZS, acquisita agli atti d'ufficio;
- gli esiti degli incontri con i Direttori e i referenti dei Servizi Veterinari di area B aziendali (giusta convocazione prot. n. 432912/2026 del 17/07/2026), effettuati dal 27/07/2026 al 03/08/2026.

Pertanto, dovendo riclassificare le aree marine destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi della Regione Puglia (già classificate con D.D. n. 194/2023), per il prossimo triennio, **si rende necessario:**

- procedere all'aggiornamento ed integrazione della classificazione delle aree marine regionali (Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale), anche in conformità con le disposizioni ministeriali e le relative richieste di riscontro documentale (giusta nota prot. 21609-04/05/2026-DGISEAN-MDS-P);
- stabilire che le Aziende Sanitarie Locali, in esecuzione del Piano Regionale Integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale, pianifichino le attività di monitoraggio

delle aree destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi sulla base della nuova classificazione;

- stabilire che i Servizi Veterinari di area B trasmettano alla Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare le relazioni su eventuali stati di chiusura, anche temporanea, delle aree classificate destinate all'attività di produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi, sia per fermo volontario che obbligatorio, corredate da copia dei provvedimenti emessi dalle autorità preposte.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS.
101/2018**

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/03 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Esito valutazioni impatto di genere: neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L. 118/2011 e s.m.i.

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Tutto ciò premesso e considerato,

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di approvare la riclassificazione delle aree marine regionali destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi, già classificate con atto dirigenziale n. 194/23, modificata ed integrata così come riportato nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di stabilire che la suddetta riclassificazione ha validità triennale a decorrere dalla data di adozione del presente atto,

di disporre la chiusura delle seguenti aree regionali destinate alla produzione e stabulazione di molluschi

bivalvi vivi precedentemente classificate e presenti nell'applicativo SINSVA del portale dei Sistemi Informativi Veterinari VETINFO SINSVA con codici: 1600042, 1600063, 1600064, 1600065, 1600066, per le motivazioni indicate nelle premesse;

di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali, in esecuzione del Piano Regionale Integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale, pianifichino le attività di monitoraggio delle aree destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi sulla base della nuova classificazione, nelle more dell'adozione della nuova Programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulle aree classificate destinate alla produzione e stabulazione di Molluschi Bivalvi Vivi;

di stabilire che i Servizi Veterinari di area B trasmettano alla Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare le relazioni su eventuali stati di chiusura, anche temporanea, delle aree classificate destinate all'attività di produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi, sia per fermo volontario che obbligatorio, corredate da copia dei provvedimenti emessi dalle autorità preposte, per l'inserimento delle stesse informazioni nell'applicativo SINSVA, a cura della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

di stabilire, altresì, che sarà cura del Dirigente della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare la trasmissione del presente atto al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed alla Sezione Risorse Idriche, al fine di comprendere la zona di produzione di cui al presente provvedimento nei programmi di monitoraggio ambientale finalizzati alla loro tutela e miglioramento, ai sensi del D.lg. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare a tutti i Soggetti ed Amministrazioni interessate;

di prendere atto che il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente, adottato in unico originale e sarà trasmesso, tramite la suddetta piattaforma, alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- ai fini della trasparenza, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi"
- sarà pubblicato sul BURP in versione integrale

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato A_ Classificazione aree marine regionali destinate alla molluschicoltura.pdf - 5ecb78d19e9455fc711756c0003a5452cdccd5e5683de125e0949bfd719f7c4a

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 216/DIR/2026/00197

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Stefano Montrone
- E.Q. Igiene degli alimenti di origine animale
Marianna Pompa

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Stefano Montrone

E.Q. Igiene degli alimenti di origine animale
Marianna Pompa

Il Dirigente della Sezione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Onofrio Mongelli

Allegato A - Classificazione acque destinate alla molluschicoltura

AREA MOLLUSCHICOLTURA			COORDINATE AREA WGS84		COORDINATE PUNTOI MONITORAGGIO WGS84		Specie Interessate- sp. sentinella (s)	Destinazione d'uso univoca
Denominazione geografica	Codice SINTSA	CLASSE SANITARIA	Punto A Punto B Punto C Punto D		Codice stazione			
FOCE CAPOIALE - FOCE SACCIONE	1600013	A	A(41.933122; 15.142855) B(41.972627; 15.142941) C(41.971955; 15.430388) D(41.977063; 15.739538) E(41.929946; 15.739312) F(41.932641; 15.430442)		RM04 (41.95338 15.14881) - RM05 (41.95036 15.58236)		MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (COZZA) (s) - OSTRICA GIAPPONESE	ALLEVAMENTO
TRATTO SACCIONE - VIESTE	1600014	A	A (41.934167; 15.1425) B (41.928889; 15.140833) C (41.920833; 15.336611) D(41.906944; 15.374444) E (41.934722; 15.619722) F(41.919722; 15.681389) G(41.929444; 15.843333) H (41.944722; 15.843056) I(41.943611; 15.618611)		RM01(41.93772 15.31674) - RM02 (41.94123 15.6933)		MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (COZZA) (s) - OSTRICA GIAPPONESE (s)	ALLEVAMENTO
LAGO DI VARANO - FOCE VARANO	1600040	A	A(41.90583; 15.678889) B(41.895; 15.685) C(41.90055; 15.806944) D(41.90888; 15.799644)		RM07 (41.90106 - 15.79272)		OSTRICA GIAPPONESE (s)	ALLEVAMENTO
MANFREDONIA-ZAPPONETA (SCIALI-PAGLIETTE)	1600009	A	A (41.561660; 15.9336); B (41.535000; 15.933611); C(41.533889; 15.951389); D(41.567778; 15.952222); A (41.635000; 15.968333); B (41.618333; 15.984444); C (41.633333; 16.000000); D (41.650000; 15.983333).		RM12 (41.56518 15.95807)		MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (s)	ALLEVAMENTO
MANFREDONIA-ZAPPONETA (LOCULI-VARCARO- MONTE SANT'ANGELO)	1600008	A	A (41.6350000; 15.9683333); B (41.6183333; 15.984444); C (41.6333333; 16.000000); D (41.650000; 15.983333).		RM11 (41.6355 15.97916)		MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (s)	ALLEVAMENTO
MANFREDONIA-ZAPPONETA (SIPONTO-FOCE CERVARO)	1600046	A	A (41.616111; 15.905556); B (41.603333; 15.918333); C (41.583333; 15.896667); D (41.536667; 15.904167); E (41.526111; 15.910833); F (41.531667; 15.930000).		RM13 (41.58475 15.89986)		ACANTHOCARDIA SPP (CUORE) (s); CHAMELEA GALLINA (LUPINO); MODIOLUS BARBATUS (COZZA PELOSA); VENUS VERRUCOSA (NOCE-TARTUFO); CHILAMIS SPP (CANESTRELLO); CALLISTA CHIONE (FASOLARO).	BANCO NATURALE
MANFREDONIA-ZAPPONETA (FOCE CERVARO-FOCE ALOISI)	1600047	B	A (41.526111; 15.910833); B (41.528056; 15.962500); C (41.494444; 15.930556); D (41.476271; 16.040173); E (41.433889; 16.009722).		RM15 (41.49592 15.93156) RM16 (41.46328 15.97906) RM17 (41.43655 16.01141)		ACANTHOCARDIA SPP (CUORE) (s); CHAMELEA GALLINA (LUPINO); MODIOLUS BARBATUS (COZZA PELOSA); VENUS VERRUCOSA (NOCE-TARTUFO); CHILAMIS SPP (CANESTRELLO); CALLISTA CHIONE (FASOLARO).	BANCO NATURALE
FOCE ALOISI - TRANI (Foce Aloisi-Limite zona A/B)	1600024	A	A (41.43222 16.00889) B(41.476271; 16.040173) C(41.434547 16.149354) D(41.39138 16.118)		RM18 (41.4115 16.07334)		ACANTHOCARDIA SPP (CUORE) (s); CHAMELEA GALLINA (LUPINO); MODIOLUS BARBATUS (COZZA PELOSA); VENUS VERRUCOSA (NOCE-TARTUFO); CHILAMIS SPP (CANESTRELLO); OSTREA EDULIS (OSTRICA PIATTA)	BANCO NATURALE
FOCE ALOISI - TRANI (Limite zona A/B - Foce Ofanto)	1600025	C	A(41.434547 16.149354) B(41.39138 16.118) C(41.35972 16.198056) D(41.402618 16.230435)		RM20 (41.36163 16.20424)		ACANTHOCARDIA SPP (CUORE) (s); CHAMELEA GALLINA (LUPINO); MODIOLUS BARBATUS (COZZA PELOSA); VENUS VERRUCOSA (NOCE-TARTUFO); CHILAMIS SPP (CANESTRELLO); OSTREA EDULIS (OSTRICA PIATTA)	BANCO NATURALE
FOCE ALOISI - TRANI (Foce Ofanto-Capo Codomo)	1600026	A	A(41.402618 16.230435) B(41.35972 16.198056) C(41.270681 16.439433) D(41.310568 16.479199)		RM21 (41.36163 16.20431)		ACANTHOCARDIA SPP (CUORE) (s); CHAMELEA GALLINA (LUPINO); MODIOLUS BARBATUS (COZZA PELOSA); VENUS VERRUCOSA (NOCE-TARTUFO); CHILAMIS SPP (CANESTRELLO); OSTREA EDULIS (OSTRICA PIATTA)	BANCO NATURALE

MAR PICCOLO SECONDO SENO	1600033	A	A(40.478350 17.269883) B(40.472967 17.272900)	RM26 (40.48964 17.23916) RM 30 (40.47313 17.27454) RM 32 (40.48321 17.30723)	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (COZZA) (6)	ALLEVAMENTO
MAR GRANDE NORD TARANTOLA	1600011	A	A(40.44681 17.227883) B(40.43058 17.237583) C(40.435 17.242833) D(40.43625 17.241333) E(40.43483 17.2384) F(40.44821 17.227883)	RM36 (40.43997 17.23572)	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (COZZA) (6)	STABILIZZAZIONE
MAR GRANDE SUD TARANTOLA	1600054	A	A(40.43166 17.202) B(40.42816 17.2095) C(40.42471 17.2262) D(40.4422 17.221167)	RM41 (40.43119 17.21901)	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (COZZA) (6)	ALLEVAMENTO
MAR GRANDE NORD TARANTOLA- JIL D'Indria	1600059	A	A(40.4384 17.23357) B(40.43885 17.23295) C(40.4394 17.23578) D(40.43862 17.23618)	RM36 (40.43997 17.23572)	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (COZZA) (6); CASSOSTREA GIGAS (OSTRICA GIAPPONESE); OSTREA EDULLIS (OSTRICA PIATTA)	ALLEVAMENTO
MAR GRANDE NORD TARANTOLA- D'Indria mare	1600060	A	A(40.43687 17.23357) B(40.43652 17.23389) C840.43648 17.23382) D(40.43657 17.23357)	RM37 (40.43682 17.23365)	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (COZZA) (6)	STABILIZZAZIONE
MAR GRANDE NORD TARANTOLA- Brindisi	1600061	A	A(40.43528 17.24153) B(40.43613 17.2458) C(40.43647 17.24137) D(40.43576 17.24086)	RM38 (40.43617 17.24091)	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (COZZA) (6)	STABILIZZAZIONE
MAR GRANDE NORD TARANTOLA- Foggia	1600062	A	A(40.43646 17.2364) B(40.4358 17.23693) C(40.43585 17.23653) D(40.43635 17.2363)	RM39 (40.43599 17.23701)	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (COZZA) (6)	STABILIZZAZIONE
MAR GRANDE NORD TARANTOLA - Miliamito	1600067	A	A(40.43045 17.23497) B(40.4351 17.23396) C(40.437526 17.2343) D(40.43418 17.23533)	RM40 (40.4339 17.23452)	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (COZZA) (6)	STABILIZZAZIONE
CASTRO MARINA- Largo punta Mucurme	1600068	A	A(39.99345 18.4499) B(40.000133 18.4511) C(39.999667 18.455317) D(39.99305 18.45375)	RM25 (39.99345 18.4499)	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (COZZA) (6)	ALLEVAMENTO